



COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COMMISSARIO STRAORDINARIO

D.P.Reg. n.n 622/Gab del 30/11/2020

Prot. n. 47 del 15 febbraio 2022

Al Sindaco

Sede

Oggetto: risposta a integrazione del 13 gennaio 2022. Apprezzamento e ulteriore richiesta di informazioni integrative.

Si prende atto della risposta fornita all'interrogazione dello scrivente dello scorso 13 gennaio per dichiarare la personale insoddisfazione sul relativo contenuto, che induce a replicare e a rivolgere una ulteriore istanza di sindacato ispettivo.

Preliminarmente, si ritiene dover evidenziare che lo spirito e le motivazioni a monte dell'interrogazione erano (ancorché non dovuti) sufficientemente espressi nel corpo dell'interrogazione, ma – stante l'affermazione a chiusura della sua risposta – probabilmente con una forma che forse è risultata non chiara alla S.V., che non ha potuto “*celare il rammarico per i toni usati in merito a provvedimenti che, purtroppo, stanno acquisendo una connotazione personalistica e foriera di fraintendimenti*”. Quali sarebbero poi i “*toni*” non graditi dell'interrogazione e quali i “*provvedimenti*” che starebbero “*acquisendo una connotazione personalistica*”, secondo Sua lettura, non è dato sapere e sarebbe opportuno che ciò venisse chiarito meglio, considerato che questa corrispondenza costituisce comunque documento pubblico. Se la cosiddetta connotazione personalistica, secondo la S.V., dovesse discendere dalla citazione dei due verbali di contravvenzione richiamati nell'interrogazione, giova qui subito chiarire che la circostanza ha costituito per lo scrivente occasione di approfondimento della tematica ed è solo per zelo di motivazione che, infatti, è stata evidenziata, ovviamente senza alcun risentimento personale e al solo fine di chiarire che ove lo scrivente avesse avuto coscienza della “*irregolarità*” dell'autorizzazione concessa spontaneamente dal Comandante nel novembre 2020, ovviamente ne avrebbe declinato l'accettazione.

Venendo in soccorso e a chiarimento delle motivazioni che hanno indotto a formulare l'interrogazione, si ribadisce quanto segue.

In estrema sintesi, opinando che le ordinanze del Comandante della Polizia Municipale n. 113/2020 e n. 1/2022 fossero illegittime per evidente violazione di legge (cfr. art. 7, comma 1 lett. d) del D.Lgs 285/1992, meglio noto come Codice della strada), tenuto conto la stessa ordinanza n. 113 riserva lo stallò al “*veicolo del Comune di Sciacca targato GA402XG a servizio dell'Ufficio di Gabinetto del*

Segreteria del Commissario straordinario

Sindaco”, lo scrivente ha doverosamente ritenuto di coinvolgerLa per chiedere se intenda intervenire per sollecitare un provvedimento in autotutela amministrativa, al fine di far rimuovere in tal guisa un evidente ingiusto privilegio concesso ai suoi più stretti collaboratori, potenzialmente lesivo della stessa immagine dell’Ente.

E tuttavia, lo scrivente ribadisce che già in data 8 dicembre 2021 era stata posta alla Sua c.a., senza tuttavia aver ricevuto alcun riscontro, l’esigenza di un approfondimento dei possibili limiti di legittimità dell’ordinanza n. 113.

Né le argomentazioni oggi spese (secondo cui la summenzionata autovettura non è nell’esclusiva disponibilità del Suo Ufficio di Gabinetto, essendo utilizzata per le molteplici necessità di servizio di “*tutti i Dirigenti e Amministratori comunali*” – quindi anche della S.V. e del suo Capo di Gabinetto) revocano in dubbio i profili di illegittimità delle ordinanze sopra indicate.

Soccorre ancora una volta quanto chiarito dalla Giurisprudenza Amministrativa (cfr. TAR Sardegna, sentenza 19 novembre 2020, n. 635, già richiamata nell’interrogazione): la riserva di uno stallo su pubblica via in favore di mezzi non compresi tra quelli elencati all’art. 7, comma 1 lett. d), integra una palese violazione del vigente Codice della strada, vieppiù nella predetta pubblica via vige per tutta la sua estensione il divieto di sosta.

I relativi provvedimenti devono quindi ritenersi illegittimi, non risultando conducenti le labiali e generiche motivazioni del Comandante della Polizia Municipale che, come Lei stessa riferisce, ha ritenuto che la predetta autorizzazione possa trovare legittimazione in “*motivi di accertata necessità o di pubblico interesse che trovano ampio spazio e riconoscimento nell’Ordinamento giuridico vigente*”.

Ecco, sta proprio qui il fulcro della questione: il fatto che lo stesso Comandante parla di potenziale possibilità (a suo personale parere che non si condivide) di legittimazione delle proprie ordinanze mediante rinvio a non meglio definiti “*motivi di accertata necessità o di pubblico interesse*” pone la questione in termini che restano oggettivamente dubitativi. Per contro, la sentenza del TAR Sardegna chiarisce in modo puntuale la portata della norma primaria in base alla quale può essere esercitato il relativo potere (di limitare e riservare a determinate categorie di veicoli gli stalli su pubblica via). Significativamente il Giudice Amministrativo ha chiarito che il richiamo generico alla pubblica utilità esclude certamente la possibilità di riservare spazi di sosta alle auto del Comune che non siano previste tra quelle di cui all’art. 7, comma 1 lett. d) del Codice della strada, ma che, come nella fattispecie che riguarda, invece rechino soltanto una mera comodità a funzionari e agli amministratori dell’Ente. Lo scrivente ritiene che il predetto precedente trovi applicazione nel caso di specie, non risultando persuasive di contro le generiche interpretazioni della norma fatte proprie dal Comandante della Polizia Municipale; né risulta che sul punto sia mai stato chiesto un parere all’Avvocatura comunale.

A tal proposito, lo scrivente ritiene di dover richiamare espressamente un passaggio decisivo della sentenza del T.A.R. Sardegna sopra indicata. Secondo il Giudice Amministrativo il tenore testuale della disposizione normativa di cui all’art. 7 del Codice della Strada «... è, infatti, inequivoco nel consentire la riserva di spazi per la sosta in area pubblica solo in favore di specifiche categorie di veicoli -quelli al servizio “*degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea*”». Al pari del caso deciso con la predetta sentenza, anche in quello qui in rilievo il provvedimento del Comandante della Polizia Comunale ha riservato il parcheggio ad un veicolo di

Segreteria del Commissario straordinario

proprietà dell'Amministrazione Comunale. Invero la portata tassativa della norma primaria *«trova conferma -oltre che nel tenore testuale in sé considerato- nel suo raffronto con il regime normativo previgente, rintracciabile nell'ormai abrogato art. 4 del d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale), che consentiva ai Comuni di prevedere una "riserva di parcheggio" "alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse", con previsione, dunque, non limitata a precise categorie di utenti, come, invece, quella ora vigente»*. Né potrebbe assumere mai rilievo la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 settembre 1981, n. 1525, per altro mai richiamata nelle ordinanze contestate, se non altro perché la stessa circolare -oltre a non resistere alla sopravvenuta norma di rango primario- fu adottata in riferimento al previgente D.p.r. n. 393/1959, oggi abrogato, come detto, sin dall'entrata in vigore del Codice della Strada attualmente in vigore.

In altri termini, il legislatore del nuovo Codice della strada del 1992 non ha più consentito di poter apprezzare nessun rilevante motivo di "pubblico interesse" (qui per altro non sussistente) idoneo a consentire -fuori dei casi tassativamente previsti dalla norma primaria- di poter riservare uno stallone su pubblica via ad un'auto di proprietà dell'Ente locale.

Risulta poi quanto meno strano e contraddittorio che la S.V. da un lato giudichi, in modo netto, la non rilevanza della citata sentenza TAR per la paventata illegittimità delle ordinanze qui richiamate, mentre d'altro lato dichiara di non essere tenuta ad esprimere un'opinione giuridica (ma, evidentemente, neppure a rimettere la questione all'Avvocatura comunale) sulla legittimità delle stesse ordinanze.

Di tale determinazione se ne prende atto ma non se ne condivide la qualità, anche nella semplice considerazione che il Sindaco resta comunque il capo e il responsabile dell'amministrazione del Comune, sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. E se un atto di sindacato ispettivo segnala al Sindaco la più che probabile illegittimità di un provvedimento di un dirigente, a sommosso parere dello scrivente il Sindaco, nell'esecuzione del suo ruolo di "sovrintendente", ha tutto l'interesse-dovere di porre in essere i dovuti accertamenti perché sia verificata, con tutta l'oggettività possibile, la presunta presenza di illegittimità ed, eventualmente, solleciti l'adozione di atti di autotutela amministrativa: verifica che, ovviamente, risulterebbe tanto più oggettiva laddove -oltre alla richiesta di chiarimenti da parte del Dirigente che ha emanato i provvedimenti contestati- avesse coinvolto nel merito anche l'Avvocatura comunale di cui l'Ente è dotata.

Ecco gentile Sindaco i motivi per cui lo scrivente, dal contenuto della sua risposta, non può ritenersi soddisfatto.

Ciò detto, considerato e premesso:

che con nota n. 117/GAB, annotata al n. 2506 del 17 gennaio del protocollo generale, la S.V. ha trasmesso ai dirigenti responsabili della Polizia Municipale e dell'Autoparco copia della predetta interrogazione dello scrivente del 13 gennaio 2022 con invito a voler relazionare sulle argomentazioni e presunte illegittimità evidenziate;

che in data 24 gennaio 2022, con nota n. 4037 del protocollo generale, il dirigente responsabile dell'Autoparco ha riscontrato la sua richiesta di chiarimenti, inviando la risposta anche allo scrivente con cui ha comunicato che l'auto targata GA402XG è destinata al trasporto di persone ed è stata presa in carico dall'ufficio Autoparco del Comune in data 9 luglio 2020, giusta nota del 11 settembre 2020 a firma del responsabile *pro-tempore* del predetto ufficio;

Segreteria del Commissario straordinario

che, al di là di quanto brevemente riportato nella sua risposta, nessun altro elemento si conosce del riscontro pervenuto da parte del dirigente della Polizia Municipale;

che, piuttosto, e come a lei noto, lo stesso dirigente della Polizia Municipale, in riscontro a precedente nota dello scrivente, ha sostenuto di recente per iscritto che l'auto targata GA402XG "*è veicolo della Polizia Municipale, in dotazione al suo Autoparco e solo temporaneamente in utilizzo a favore dell'Amministrazione, nelle more di acquisizione di specifica autovettura*" (cfr. nota n. 64798 del 24 dicembre 2021);

che, come è dato apprendere dalla risposta del dirigente dell'Autoparco, la suddetta auto targata GA402XG risulta ancora nella proprietà della società LEASYS SPA di REG BOGNAVALLE 10 – AOSTA in dipendenza di contratto n. 1201414405, contratto di cui non è dato sapere se sia di leasing o di locazione a lungo termine;

che, pertanto, risultano evidentemente discordanti le affermazioni rese dai predetti dirigenti responsabili, rispettivamente, dell'Autoparco e della Polizia Municipale;

Io scrivente Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale,

chiede

ulteriormente di conoscere:

- se Ella ritenga di acquisire un parere da parte dell'Avvocatura comunale al fine delle eventuali determinazioni da assumere per sollecitare atti di autotutela amministrativa;
- quale sia la tipologia del contratto n. 1201414405 con cui si è acquisita la disponibilità dell'auto targata GA402XG;
- chi abbia sottoscritto il contratto n. 1201414405, quale era l'esigenza cui dover far fronte che ha indotto l'Amministrazione a dotarsi di un'auto per il trasporto di persone, a valere su quali risorse il predetto contratto abbia gravato e la relativa determina dirigenziale a contrarre.

Si richiede risposta scritta, confidando che questa pervenga in tempi più celeri.

Il Commissario straordinario

Pietro Valenti



Documento firmato da:
PIETRO VALENTI
15.02.2022 12:01:21 UTC

Segreteria del Commissario straordinario